

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE**

**Ex Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua  
interne  
Ex divisione 7**

Prot. n. 3856

Roma, 7 febbraio 2024

**OGGETTO:Patenti nautiche - Disciplina dei tempi del procedimento amministrativo di esame e di rilascio.**

Con riferimento alla nota della Capitaneria di porto di La Spezia prot. n. 60281 in data 03/11/2023, trasmessa da codesto Reparto con nota prot. n. 160071 in data 05/12/2023, e in prosecuzione della nota di questa Direzione generale prot. n. 550 in data 08/01/2024, che si allega, si rappresenta quanto segue in relazione al tema della certezza e uniformità dei tempi del procedimento amministrativo di esame e di rilascio delle patenti nautiche.

Il sistema delle fonti del diritto italiano non consente l'interpretazione di disposizioni successive alla luce di disposizioni precedenti di disciplina della medesima materia, che siano state abrogate. Non è quindi ammissibile alcuna interpretazione del d.m. 10 agosto 2021 alla luce dell'abrogato d.P.R. n. 431/1997. Per il medesimo motivo decadono direttive e lettere circolari riferite all'abrogato d.P.R. n. 431/1997.

A legislazione vigente, come noto, la validità della domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è regolata dal combinato disposto dell'allegato II, lettera B, del d.m. n. 146/2008 e dell'articolo 3, comma 2, del d.m. 10 agosto 2021.

La domanda di ammissione agli esami è archiviata, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

a)il candidato non presenta la dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione. Il termine temporale di sei mesi, quale periodo di validità della domanda, si applica solo in questo specifico caso.

La dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame è unica: essa ha efficacia per entrambe le prove delle quali si compone appunto l'esame, teorica e pratica.

Il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del d.m. 10 agosto 2021 ("L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche [...] consiste in una prova scritta e in una prova pratica di manovra, da tenersi in giornate e con commissioni d'esame diverse secondo modalità di organizzazione proprie dell'ufficio competente.") non inficia, ma al contrario conferma il carattere unitario dell'esame o, in altre parole, il rilascio delle patenti nautiche permane un procedimento amministrativo unitario.

La dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame può essere prodotta dal candidato in qualsiasi momento entro i sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. La presentazione entro il termine determina l'inapplicabilità di questa disposizione e dunque l'illegittimità dell'archiviazione della domanda.

L'ufficio competente al rilascio delle patenti nautiche, ricevuta la dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame, nel rispetto delle tempistiche previste per lo svolgimento delle prove teorica e pratica, secondo l'andamento complessivo dell'esame, ha potere di convocare il candidato nella prima sessione di esame utile per ciascuna prova, salvo che il candidato non abbia già autonomamente prenotato una sessione.

Anche il certificato medico di idoneità è unico per l'intero procedimento amministrativo ed è quello presentato, in corso di validità, a corredo della domanda di ammissione agli esami;

b)il candidato, regolarmente convocato, è considerato assente per due volte alla prova teorica o per due volte alla prova pratica, indipendentemente dai motivi addotti. Il tenore della disposizione può essere temperato unicamente con la causa di forza maggiore di civilistica nozione.

Le assenze, anche non consecutive, si verificano, quando il candidato:

1. non si presenta all'esame;

2. si presenta alla prova teorica senza l'attestazione di cui all'articolo 3, comma 1, del d.m. 10 agosto 2021. Si veda la lettera circolare di questa Direzione generale prot. n. 4535 in data 14/02/2022, lettera a), lettera e., a pagina 3;

3. si presenta alla prova pratica senza la disponibilità giuridica di un'unità da diporto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, del d.m. 10 agosto 2021, circostanza che contempla i seguenti casi:

a)il candidato è fattualmente privo dell'unità da diporto;

b)la disponibilità dell'unità da diporto è di fatto, ma non anche di diritto;

c)l'unità da diporto non è conforme al disposto di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del d.m. 10 agosto 2021 secondo la patente nautica scelta;

d)l'unità da diporto non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza;

e)il candidato non esibisce la copia della polizza di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), del d.m. 10 agosto 2021 oppure la polizza esibita non è conforme al dettato normativo.

L'assenza alla prova teorica non si cumula con l'assenza alla prova pratica.

- In questo caso, non c'è un termine temporale, ma un presupposto fattuale a determinare l'archiviazione della domanda.
- c) il candidato non ha superato per due volte la prova teorica o per due volte la prova pratica nell'ambito della medesima domanda di ammissione agli esami e non ha optato per la prosecuzione dell'esame per la sola abilitazione alla navigazione a motore (a patto che abbia superato la relativa prova teorica).  
La bocciatura alla prova teorica non si cumula con la bocciatura alla prova pratica.
- Anche in questo caso non c'è un termine temporale, ma un presupposto fattuale a determinare l'archiviazione della domanda;
- d) assenze e bocciature non si cumulano tra loro;
- e) l'autorità competente al rilascio della patente nautica ha ricevuto comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di idoneità psico-fisica o dei requisiti morali del candidato. L'archiviazione avviene d'ufficio;
- f) il candidato comunica formalmente di rinunciare al conseguimento della patente nautica. In effetti il caso di cui alla lettera a) è un'archiviazione per fatti concludenti alla rinuncia del candidato.  
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Patrizia Scarchilli

*Allegato 1 alla circolare 7.2.2024, prot. n. 3856*

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE**  
**Ex direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale,**  
**il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne**  
**Ex divisione 7**

Prot. n. 550

Roma, 8 gennaio 2024

**OGGETTO: Quesiti urgenti relativi alla sicurezza della navigazione (utilizzo e copertura assicurativa di unità da diporto a vela con motore ausiliario in sostituzione di unità da diporto a motore) e interpretativi della norma vigente relativamente alla modalità di svolgimento della prova pratica degli esami per il conseguimento o l'estensione dell'abilitazione alla navigazione a vela della patente nautica di categoria A.**

Con riferimento alla PEC in data 29/11/2023, si rappresenta quanto segue.

**Primo quesito**

La patente nautica di categoria A abilita alla navigazione da diporto a vela e a motore. L'abilitazione alla navigazione esclusivamente a motore costituisce, sotto il profilo giuridico, una limitazione della patente nautica di categoria A, a richiesta del candidato. Si veda l'articolo 25 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).

Per tale motivo, in sede di prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, trovano impiego unità da diporto a vela con motore ausiliario. Tali unità da diporto sono dotate di un duplice sistema di propulsione: uno, principale, a vela e uno, secondario, a motore e sono abilitate a navigare, facendo ricorso, alternativamente, ad entrambi i sistemi di propulsione. Di qui l'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, il quale dispone che la prova pratica effettuata su unità a vela (intesa con motore ausiliario) include anche il programma di manovra da effettuarsi a motore.

Pertanto, la prova pratica dei candidati all'abilitazione a vela e a motore, che optino per il conseguimento della sola abilitazione a motore, di norma prosegue sulla medesima unità da diporto a vela con motore ausiliario, secondo il programma di manovra da effettuarsi a motore, fatte salve le manovre comuni ai due sistemi di propulsione eventualmente già superate.

Nel solo caso di limitazione alla navigazione esclusivamente a motore trovano impiego, in sede di prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, unità da diporto dotate di questo unico sistema di propulsione, purché la limitazione a motore sia richiesta dal candidato o ab origine nella domanda di ammissione all'esame o in corso di esame all'esito della prova teorica.

La copertura assicurativa delle unità da diporto è disciplinata dall'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto). L'obbligatorietà della copertura assicurativa discende dalla dotazione di almeno un motore da parte dell'unità da diporto, con obblighi di copertura aggiuntivi in caso di utilizzo a fini commerciali.

Le disposizioni di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 171/2005 sono integrate dall'articolo 3, comma 5, del d.m. 10 agosto 2021, che dispone una copertura assicurativa aggiuntiva per le unità da diporto impiegate in sede di prova pratica, specifica per lo svolgimento di attività d'esame. L'obbligo di questa ulteriore copertura assicurativa discende dall'impiego dell'unità da diporto e non dalle sue caratteristiche tecniche.

Nel rispetto degli obblighi di legge e di regolamento, il contratto di assicurazione sottoscritto attiene a trattativa tra privati. La competenza della Pubblica Amministrazione si esplica nell'attività di controllo, con conseguente ammissione alla prova pratica dell'unità da diporto oppure diniego motivato, entrambi trascritti nel verbale d'esame.

### **Secondo e terzo quesito**

L'articolo 29, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, lettera c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 dispone che l'esaminatore o la commissione di esame siano assistiti da un esperto velista (in futuro da un istruttore professionale di vela) per lo svolgimento della prova pratica di navigazione a vela.

L'esperto velista, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (disposizioni integrative e correttive della riforma del codice della nautica da diporto) è titolare di brevetto rilasciato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, ma non è necessariamente affiliato alla FIV o socio della LNI. È sufficiente la titolarità del brevetto di esperto velista.

L'esperto velista esplica la sua assistenza nello svolgimento della sola prova pratica, nel rispetto del programma di esame di cui all'allegato A del d.m. 10 agosto 2021: richiede al candidato l'esecuzione delle manovre e rivolge domande inerenti alle manovre richieste, verifica la competenza del candidato nell'uso delle dotazioni di sicurezza, nei preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e nelle misure per la salvaguardia della vita umana in mare.

L'esaminatore o il presidente della commissione di esame hanno facoltà di intervenire in caso di lacune nello svolgimento della prova pratica, chiedendo all'esperto velista di disporre l'esecuzione delle manovre non eseguite, o in caso di esito controverso nell'esecuzione di talune manovre, delle quali dispongono la ripetizione.

Curano inoltre la verbalizzazione della prova pratica da parte del segretario.

In linea generale il giudizio di idoneità o di non idoneità dell'esperto velista è valido se, a giudizio dell'esaminatore o del presidente della commissione di esame, la prova pratica è stata validamente svolta rispetto alle sue finalità.

Quanto non rappresentato nella presente nota trova disciplina nel d.m. n. 146/2008 e nel d.m. 10 agosto 2021. Le scuole nautiche, i consorzi tra scuole nautiche, i centri di istruzione per la nautica e i candidati privatisti hanno facoltà di chiedere la trascrizione nel verbale d'esame di eventuali osservazioni, a futura memoria.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Patrizia Scarchilli

*Allegato 2 alla circolare 7.2.2024, prot. n. 3856*

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA  
LA SPEZIA**

Prot. n. 60281

Roma, 3 novembre 2023

**OGGETTO: Patente nautica. - Quesiti.**

**Riferimenti:**

- a) nota inviata dalla Scuola Nautica Parmavela e assunta a prot. n. 56048 del 12 ottobre 2023 (All. 1);**
- b) nota n. 66907 del 16 luglio 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto (All. 3).**

Allo scopo di riferire in merito alle questioni rappresentate dalla Scuola Nautica Parmavela con l'allegata nota in riferimento a), si trasmette l'unita relazione (All. 2), recante ogni elemento ritenuto utile ai fini delle superiori valutazioni che codesto Dicastero intenderà eventualmente formulare.

Pur dovendo sottolineare l'evidente pretestuosità di talune argomentazioni addotte, peraltro suscettibili di possibili approfondimenti in sede giudiziaria, l'occasione appare comunque significativa per condividere alcuni elementi interpretativi che, a sommo avviso dello Scrivente, possono interessare l'uniforme e corretta applicazione della vigente normativa di riferimento.

Nello specifico, i commi 5 e 6 dell'articolo 7 del D.M. 10 agosto 2021, n. 323 (in seguito, "Decreto") prevedono,

rispettivamente, che la prova pratica effettuata su unità a vela includa anche il programma di manovre da effettuarsi a motore (comma 5), ovvero che il candidato valutato non idoneo alla prova pratica a vela abbia facoltà di optare per il conseguimento della corrispondente patente nautica relativa alle sole unità a motore, effettuando le pertinenti manovre (comma 6).

Considerato, altresì, che il programma di esame - di cui in Allegato A al Decreto - non fa distinzione alcuna tra prova pratica a motore o a vela, prevedendo, in entrambi i casi, l'effettuazione delle manovre di ormeggio/disormeggio e uomo a mare, si richiede a codesto Superiore Dicastero di volere valutare se, nel caso di specie, possano risultare condivisibili i seguenti indirizzi applicativi/interpretativi:

- a) qualora il candidato, durante l'**esame pratico** per il conseguimento della **patente nautica a vela, motore e mista**, effettui, con esito positivo, le suddette manovre di ormeggio, disormeggio e uomo a mare, ma non quelle specifiche per la vela, possa considerarsi comunque idoneo ai fini dell'ottenimento della sola patente a motore (ove il medesimo si fosse avvalso dell'opzione prevista dal Decreto), **senza dover ripetere l'esame a bordo di una unità diversa, dotata di sola propulsione a motore.**
- b) analogamente, nel caso in cui il candidato **non effettui**, con esito positivo, le richiamate manovre a motore, svolte a bordo di **un'unità a vela dotata di motore ausiliario**, possa (ove il medesimo si avvallesse dell'opzione prevista dal Decreto) comunque proseguire la **prova di esame a motore, sulla medesima unità**, a meno che la fattispecie opzionale non sia da intendersi esercitabile, esclusivamente, mediante l'impiego di un'unità diversa, dotata di sola propulsione a motore.

Unitamente alle specifiche argomentazioni di cui alla nota del richiamato sodalizio privato, meritevole di ulteriore approfondimento e/o chiarimento, in ragione di criticità che, seppur emerse a livello locale, si ritiene possano comunque avere una più ampia rilevanza, appare la questione correlata alla declinazione applicativa di quanto previsto dall'Allegato II (articolo 47) del D.M. n. 146/2008, circa la possibilità, per il candidato, di **formalizzare la propria disponibilità al sostenimento delle prove d'esame, entro sei mesi dalla presentazione della pertinente istanza di ammissione.**

In punta di diritto, la citata disponibilità potrebbe teoricamente essere resa fino all'ultimo giorno utile del predetto periodo temporale, con il conseguente potenziale vincolo, per l'Amministrazione (con diretto interesse e coinvolgimento degli Uffici Territoriali delle Capitanerie di porto ma anche di quelli della Motorizzazione Civile, analogamente competenti in materia) di svolgere, anche oltre i termini richiamati, **almeno tre sessioni di prova teorica e ulteriori tre di prova pratica** (a seconda dei casi di eventuali non idoneità e/o assenze).

Al riguardo, si ritiene utile fare richiamo all'articolo 14 del previgente D.P.R. n. 431/1997 con il quale era stato sancito che i candidati, onde poter sostenere le prove d'esame, dovessero essere in possesso di valida autorizzazione provvisoria ex all'articolo 10, comma 2. Detta autorizzazione è stata, poi, richiamata anche dall'articolo 31 del citato D.M. n. 146/2008, con una durata di tre mesi, eventualmente prorogabile in egual misura. Inoltre, ai sensi dell'articolo 15 del precitato D.P.R., il candidato dichiarato non idoneo aveva la possibilità di ripetere la prova non superata ripresentando la propria disponibilità all'esame. Con la nota in riferimento b), il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in merito alla problematica della validità temporale delle domande di ammissione, estendeva a tutti i Comandi periferici le seguenti determinazioni Ministeriali:

- a) *in caso di assenza del candidato la domanda di ammissione ha validità fino alla nuova convocazione;*
- b) *in caso di non idoneità, i termini dei sei mesi entro cui deve essere archiviata la domanda di ammissione, in mancanza della seconda dichiarazione di disponibilità, decorrono dal giorno in cui il candidato si sia presentato a sostenere l'esame, non superandolo.*

Orbene, alla luce dell'abrogazione dei richiamati articoli 14 e 15 e delle novità introdotte dal vigente Decreto, si richiede a codesto Superiore Dicastero, nell'imprescindibile ottica di conferire certezza ed uniformità ai tempi del procedimento, di valutare se, in analogia alla normativa previgente, sia condivisibile assumere i suddetti sei mesi (e ulteriori sei mesi in caso di non idoneità) ancora come termine attuale di validità della domanda di ammissione alle prove d'esame.

Si richiede, altresì, a codesto Superiore Dicastero se possa essere ritenuto più idoneo e conforme alla vigente disciplina di settore prevedere **un'adeguata contrazione dei termini temporali per la presentazione della disponibilità a sostenere gli esami**, riconducendo gli stessi - ad esempio - al limite massimo di **60 (sessanta) giorni rispetto alla data di presentazione dell'istanza**, mantenendo invariata la validità dei termini della domanda di ammissione agli esami. Tale ulteriore criterio potrebbe contribuire a garantire un più congruo e necessario margine temporale entro cui poter programmare, con l'accuratezza del caso, le convocazioni delle molteplici prove di esame che la novellata e vigente normativa prevede.

Posto quanto precede, considerata la delicatezza della tematica in esame, si rimane in attesa delle Superiori determinazioni /disposizioni utili a fornire chiarimenti (a favore di tutti gli Uffici Territoriali delle Capitanerie di Porto interessate nonché dei competenti Uffici della Motorizzazione Civile) circa la previsione e l'omogenea applicazione dei termini temporali cui riferirsi, sia per lo sviluppo che per la conclusione del procedimento amministrativo afferente l'esame e il rilascio delle patenti nautiche, indicazioni e condizioni ritenute parimenti funzionali a valutare i carichi di lavoro ottimali nel rispetto dei termini procedurali.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione si rendesse necessaria.

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI